

La qualificazione del formatore alla sicurezza

#rapportoaifos2023

Relatore:
Mario Gallo



Considerazioni introduttive

- Com'è noto il D.Lgs. n.81/2008 ha reso **determinante**, ai fini dell'assolvimento dell'**obbligazione di sicurezza** da parte del datore di lavoro (art.2087 cod. civ.) anche la **formazione** delle lavoratrici e dei lavoratori
- La **S.C. di Cassazione** a più riprese ha ribadito che la **formazione** (1):
 - ✓ non è limitata solo ad un **rispetto formale** della normativa
 - ✓ deve **interagire** con un'idonea **valutazione dei rischi**
 - ✓ deve essere accompagnata da una **positiva azione continua** del datore di lavoro volta a verificare l'**effettiva assimilazione** da parte di lavoratori
- deve avere il **carattere della specificità** rispetto all'**effettiva mansione** che la singola lavoratrice o lavoratore dovrà svolgere e al **reale quadro espositivo** dei diversi rischi
- è completata **addestramento**

(1) - Cfr. ex multis Cass. pen. sez. IV 22 aprile 2004 n. 18638; 12 gennaio 2002 n. 326; 13 gennaio 2016, n. 1036.



Dalla formazione «obbligo» e quella efficace

- Com'è noto il **fine ultimo** della formazione è ottenere un “**comportamento sicuro**” della lavoratrice e del lavoratore rispetto ai **rischi**, attraverso uno **specifico processo educativo** ancorato ai requisiti generali della **sufficienza** e dell'**adeguatezza**
- In tale ottica la formazione, quindi, deve perseguire i seguenti **obiettivi strategici** fondamentali:
 - ✓ **Trasferire le conoscenze tecniche specialistiche**, così come sono richieste dal **processo di gestione dei rischi**
 - ✓ **Fornire le necessarie conoscenze di base polivalenti** (per individuare i rischi; risolvere problemi e criticità; comunicare con gli altri operatori; cooperare con i colleghi di lavoro e le varie figure aziendali)
 - ✓ **Educare** alla salute e la sicurezza
 - ✓ Sviluppare una **motivazione all'apprendimento permanente**



Regime provvisorio di qualificazione dei formatori

- Rispetto alla **oggettiva complessità del processo formativo** e alla **centralità della figura del formatore** con il **Decreto 6 marzo 2013** è stato messo a punto una disciplina sui **criteri di qualificazione** di carattere «sperimentale»
- L'art.3 recita «Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto [quindi entro il **18 marzo 2015**], la **Commissione** [consultiva permanente] si riserva di **valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento**»
- L'attuale regime **non prevede meccanismi di controllo a monte dei requisiti** ma prevede solo a «valle» che il datore di lavoro ne verifichi il possesso (*cfr. Ministero del Lavoro e P.S. interPELLI n.21/2014 e n.2/2015*)



L'esperienza di questi circa dieci anni di applicazione

- Anche se il Decreto 6 marzo 2013 ha rappresentato una **prima tappa importante** per iniziare a regolare in qualche modo la materia, ma sono emerse anche **numerose criticità**
- Qualificazione che appare **più formale che sostanziale**: i criteri attuali sono **poco selettivi** e, all'atto pratico, qualificano tutti favorendo anche la figura del «**formatore tuttologo**»
- I rischi, invece, sono **diversi** e quasi sempre impongono il possesso di specifiche **conoscenze e competenze tecnico-specialistiche** da parte di chi deve trasmettere il sapere



Otto punti su cui riflettere.....

- **Lezioni “standard”**, non tarate sulla realtà dell’azienda e basate su **contenuti generici/generali**, che si rivelano inefficaci o di efficacia molto limitata
- **Mancata o limitata conoscenza del DVR e della realtà aziendale** da parte del formatore
- Scarse o assenti **capacità di comunicazione** che favorisce anche la cd. **“classe apatica”**
- **“Sindrome del gobbo”** che determina un’**attività didattica asettica** quasi o del tutto sterile
- **Fenomeno distorsivo della concorrenza sul mercato** delle prestazioni professionali di docenza
- **Carenza delle conoscenze e competenze tecniche** per trattare un determinato argomento specifico
- Lezione incentrata **più sulla metodologia che sui contenuti** da **trasmettere effettivamente** per realizzare un determinato comportamento sicuro e l’assimilazione delle prassi lavorative corrette
- Formatore che si sente al centro assoluto dell’attenzione (sindrome del cd. **“intrattenitore – one man show”**)

La capacità didattica

- Secondo la S.C. di Cassazione «....l'**acquisizione della qualifica di formatore** per la sicurezza presuppone che il possessore abbia seguito **specifici corsi formativi** diretti a fargli acquisire **tutte le nozioni necessarie in materia** ed abbia inoltre fatto propria, attraverso il percorso seguito, la **capacità didattica necessaria per trasmettere le conoscenze acquisite**, cristallizzate in peculiari standard operativi via via aggiornati e validati, ai soggetti discenti.»

(Cass. Pen, Sez. IV, 2 marzo 2020 n. 8163)





Prospettive

- **REVISIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:** Il DDL «Lavoro» in discussione alla Camera prevede all'art.2 una **modifica all'art.6 del D.Lgs. n.81/2008**, finalizzata alla **riattivazione della Commissione consultiva permanente**: è il primo passo per rimettere nuovamente al centro dell'attenzione, nella competente sede, anche il tema della qualificazione dei formatori
- **CONTROLLI:** Il **D.L. n.48/2023** (cd. «decreto lavoro») con l'**obiettivo** soprattutto di contrastare il **fenomeno degli attestati falsi**, ha modificato l'**art.37, c.2, del D.Lgs. n.81/2008**, e prevede che l'**Accordo Stato – Regioni di riassetto** della formazione dovrà anche disciplinare « il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa»

Grazie per l'attenzione!

